



Ministero dello Sviluppo Economico

COMUNICATO STAMPA

Per rendere migliore la vita di tutti i giorni,

*Per eliminare le barriere
all'accesso dei giovani alle attività economiche,*

Per favorire la crescita economica (investimenti e occupazione)

Per rendere l'Italia più competitiva nel mondo:

Nuove tutele per il cittadino-consumatore

Imprese e mestieri più liberi

Impresa più facile

Il pacchetto di misure (alcune delle quali saranno introdotte con decreto legge, altre con disegno di legge) è anche il frutto delle numerosissime segnalazioni di singoli cittadini e associazioni giunte al ministero dello Sviluppo economico e al governo dopo il provvedimento di quest'estate a tutela del cittadino consumatore. Le norme seguono l'orientamento comunitario e tengono conto delle segnalazioni e dei risultati cui sono giunte molte indagini conoscitive dell'Antitrust in materia di eliminazione degli ostacoli alla concorrenza.

**OSTACOLI ALLA CONCORRENZA ELIMINATI
E PARERI ANTITRUST ESAMINATI**

-

TELEFONIA MOBILE	• costi di ricarica	IC 15 novembre 2006
TRASPORTO AEREO	• pubblicità tariffa netta	IC 27 aprile 2005
ASSICURAZIONI	• esclusività distribuzione ramo danni • informazioni ministeriali su tariffe	AS 16 gennaio 2007 AS 28 luglio 2006
DISTRIBUZIONE CARBURANTI	• distanze minime • vincoli abbinamento commercio	AS 18 gennaio 2007 AS10 novembre 2004 e precedenti
AGENTI DI COMMERCIO	• limitazioni accesso attività	AS 24 ottobre 2001
AUTOSCUOLE	• contingente numerico	AS 29 maggio 1997
APPALTI TAV	Affidamento diretto in concessione	AS 12 febbraio 2002

Legenda

IC = Indagine conoscitiva (avviata o conclusa)

AS = Parere o segnalazione al Parlamento e al Governo

CITTADINO-CONSUMATORE

TELEFONIA MOBILE

(decreto legge)

LA TRASPARENZA E' D'OBBLIGO: IL COSTO DELLA RICARICA DEVE CORRISPONDERE AL TRAFFICO TELEFONICO ACQUISTATO

→ per la ricarica dei cellulari si paga quello che si consuma: stop ai costi fissi e ai contributi per la ricarica di carte prepagate (anche via bancomat o in forma telematica) aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto.

→ Il credito telefonico delle carte prepagate non può più avere una scadenza (oggi è generalmente pari a 12 mesi)

Il governo risponde alla petizione dei consumatori alla Commissione Ue che ha ormai superato le 810mila firme.

→ le offerte tariffarie dei differenti operatori della telefonia mobile devono evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico per consentire ai consumatori un adeguato confronto.

→ gli operatori telefonici dovranno adeguare sia le loro offerte commerciali, sia i contratti già stipulati entro i 30 giorni.

TELEFONIA, INTERNET E TV

(decreto legge)

LIBERTA' DI RECEDERE DAL CONTRATTO

→ salta l'obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell'operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

→ Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di stabilire le modalità attuative di queste nuove disposizioni e di applicare le sanzioni in caso di inosservanza.

*

STRADE E AUTOSTRADE

(decreto legge)

TRASPARENZA SU PREZZI CARBURANTI E AVVISI TEMPESTIVI IN CASO DI INCIDENTI

→ **tabelloni posti all' inizio e lungo la tratta daranno informazioni su:**

- 1) listino prezzi comparati delle stazioni di servizio presenti lungo il percorso**
- 2) gravi limitazioni del traffico che saranno segnalate prima del pagamento del pedaggio**

→ **apposite convenzioni consentiranno all'automobilista di ricevere le stesse informazioni via radio e sms.**

→ il Ministero dei Trasporti sottopone al Cipe una proposta per disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di questi nuovi strumenti di informazione e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia.

*

TARIFFE AEREE

(decreto legge)

STOP A OFFERTE NON TRASPARENTI LE COMPAGNIE DEVONO INDICARE IL PREZZO EFFETTIVO DEL SERVIZIO (PREZZO NETTO + COMPONENTI DEL SUPPLEMENTO)

→ il cittadino ora non sarà più ‘sedotto’ da offerte ingannevoli. Numerose sono, infatti, le offerte promozionali nelle quali il prezzo netto figura in un campo decisamente visibile al cittadino e, invece, il supplemento (spesso denominato “tasse” senza specificare di cosa si tratti) figura in un campo visivo minimale, oltre ad essere indicato con caratteri minuscoli. Un supplemento che porta il prezzo effettivo per il consumatore a lievitare enormemente.

→ saranno vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi. Fra 30 giorni simili offerte e messaggi saranno sanzionati quali pubblicità ingannevole.

→ le compagnie aeree dovranno anche indicare quanti posti sono disponibili al prezzo indicato nella promozione e per quali delimitati periodi è valida l’offerta.

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALIMENTI CONFEZIONATI

(decreto legge)

FINISCE 'LA CACCIA' ALLA DATA DI SCADENZA

→ **finalmente la data di scadenza dei prodotti alimentari confezionati salterà agli occhi immediatamente.**

→ l'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari deve essere posta sulla confezione in uno spazio facilmente individuabile e deve essere chiaramente leggibile al pari delle cifre che indicano la quantità di prodotto. La scadenza deve essere stampata in modo indelebile. (Oggi, in molti casi, la data di scadenza è praticamente invisibile).

→ le industrie alimentari avranno 180 giorni per modificare le confezioni dei prodotti.

-

-

*

ASSICURAZIONI

• AGENTI PLURIMANDATARI ANCHE PER IL RAMO DANNI

(decreto legge)

→ **Le compagnie assicurative non possono stipulare con i propri agenti contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative al ramo danni.** Si estende così a tutto il ramo danni (incendio, furto, infortuni ecc...) il divieto previsto dall'art.8 della legge 248/06 di quest'estate e che scatterà dal 2008 per le polizze Rc auto. L'obiettivo è quello di aumentare il livello di concorrenza e la possibilità di scelta da parte del consumatore.

• STOP AL VINCOLO DI DURATA DECENNALE PER POLIZZE RAMO DANNI

(decreto legge)

→ **Le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata, come attualmente previsto dal Codice Civile. Il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi.**

In sostanza il consumatore, di fronte ad eventuali condizioni più vantaggiose da parte di altre compagnie, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente e quindi scegliere liberamente. In questo modo il governo pone rimedio ad una anomalia tutta italiana che ha prodotto effetti negativi sulla concorrenza del settore.

• STOP A PEGGIORAMENTO IMMOTIVATO DELLA CLASSE BONUS-MALUS RC AUTO

(decreto legge)

→ **un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto (o in ragione dell'acquisto di una seconda automobile o in conseguenza di un periodo di interruzione della copertura assicurativa) mantiene la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio, a prescindere dal tempo trascorso, nel caso di interruzione.**

→ **in caso di sinistro l'impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all'automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l'effettiva responsabilità.** Nei casi in cui questo non sia possibile, si prevede il computo *pro quota* in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.

→ le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità.

• CON UN CLICK METTI A CONFRONTO LE POLIZZE RC AUTO
(decreto legge)

**I CONSUMATORI POTRANNO AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE
SULLE TARIFFE PRESENTI SUL MERCATO**

→ il Ministero dello Sviluppo economico, utilizzando i dati che saranno messi a disposizione dall'Isvap, organizzerà un servizio on line per consentire la scelta della polizza Rc auto più conveniente, a seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti per il singolo profilo individuale.

A questo proposito l'indagine conoscitiva compiuta dall'Antitrust nel 2003 parla chiaro: "è necessario –scrive - che si sviluppino strumenti ad esempio operatori specializzati o intermediari in grado di agevolare il confronto tra le polizze offerte atti a ridurre il gap informativo del consumatore consentendo a quest'ultimo di scegliere l'offerta maggiormente corrispondente alle proprie preferenze". La scarsa mobilità del consumatore, a dispetto della grande varietà di offerte e di relativi prezzi, mostra l'esistenza di difficoltà e costi nel trovare il preventivo migliore tali da risultare più elevati dei benefici attesi. Per colmare questa lacuna informativa il Ministero organizzerà, sulla base dei dati forniti dall'Isvap, un servizio informativo sul proprio sito internet, per consentire, ai singoli consumatori di ottenere direttamente una comparazione fra i prezzi finali delle diverse compagnie applicabili al proprio profilo individuale.

*

MUTUI IMMOBILIARI

(decreto legge)

SALTA L'AUTENTICA NOTARILE E TEMPI PIU' RAPIDI PER L'ESTINZIONE DELL'IPOTECA

→ dopo aver pagato interamente il mutuo bancario il cittadino-consumatore non dovrà più affrontare nuove spese per avere la piena disponibilità del proprio immobile.

→ per cancellare l'ipoteca sulla casa, una volta estinto il mutuo contratto con la banca, non è più necessaria l'autentica del notaio. D'ora in poi l'istituto di credito dovrà semplicemente comunicare entro 30 giorni l'avvenuta estinzione del mutuo alla Conservatoria, che provvederà d'ufficio alla immediata cancellazione dell'ipoteca.

→ gli operatori avranno 60 giorni per adeguarsi alle nuove norme.

*

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI CON SISTEMI ELETTRONICI

(disegno di legge)

- **DIMINUISCE IL CONTANTE IN CIRCOLAZIONE: MENO RISCHI PER IL CITTADINO E MENO 'NERO' NELL'ATTIVITA' ECONOMICA**
- **TEMPI PIU' CELERI PER CITTADINI E IMPRESE CHE RICEVONO PAGAMENTI DALLA P.A.**
- **ITALIA SI AVVICINA AGLI ALTRI PAESI EUROPEI**

→ per favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari ed amministrativi che derivano dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riordinare la disciplina sui sistemi di pagamento.

→ i decreti attuativi dovranno consentire la progressiva “materializzazione” dei pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione da attuare con la previsione dell’obbligo, per queste ultime, di attrezzarsi per consentire pagamenti con modalità elettroniche nonché attraverso servizi telematici e telefonici; l’introduzione graduale, invogliata da opportuni incentivi anche di natura fiscale, del sistema di pagamento elettronico nei confronti dei soggetti incaricati di servizi pubblici, delle banche, delle assicurazioni e di altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche; la previsione di un limite massimo, superato il quale gli emolumenti per prestazioni lavorative (stipendi, pensioni) e i compensi, comunque corrisposti, in via continuativa non possono essere corrisposti in contanti; la previsione di misure agevolative per ridurre i costi di gestione dei pagamenti effettuati con sistemi elettronici anche mediante la previsione di incentivi fiscali, nonché la revisione, per i conti caratterizzati da un ridotto rilievo finanziario e da un limitato impatto amministrativo, della disciplina concernente l’imposta di bollo gravante sui servizi bancari; il superamento dell’obbligo di trasmissione dell’elenco clienti-fornitori conseguente all’utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica che facilita il suddetto adempimento da parte dei titolari di partita Iva.

NOTA BENE: ad oggi in Italia le transazioni in contante rappresentano numericamente il 90% del totale, a fronte di una media dei principali paesi Ue pari al 69, 3%. Nel nostro Paese, inoltre, il sommerso è pari al 26,2% del Pil, contro una media Ue del 17,9%.

PROCEDURE PIU' FACILI PER GLI INDENNIZZI ALLE FAMIGLIE

CON INVALIDI CIVILI MINORI

(disegno di legge)

Nei casi in cui la concessione dell'indennità si fonda sulla frequenza, da parte del minore, di scuole, pubbliche o private di ogni ordine e grado, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Inps l'eventuale cessazione della frequenza, il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità.”

*

IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

(disegno di legge)

SPARISCE UN DOPPIONE:

LA SUA FUNZIONE DI 'ANAGRAFE' DEI VEICOLI E' GIA' SVOLTA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

- **stop ai costi sostenuti per le marche da bollo e i diritti di segreteria per le immatricolazioni e i passaggi di proprietà al P.R.A**
- **taglio delle risorse finanziarie necessarie per tenere in piedi due registri**
- **l'occupazione dei dipendenti del P.R.A. sarà tutelata: i lavoratori potranno usufruire della mobilità presso enti pubblici non economici nello stesso capoluogo.**
- **per l'assoluta tutela degli utenti e il completo contrasto a possibili fenomeni di criminalità sarà garantita la contestualità del passaggio di proprietà e della conseguente istantanea registrazione presso gli elenchi della Motorizzazione. Ciò che consentirà agli interessati e alle forze dell'ordine di conoscere in ogni momento e in tempo reale l'esatta titolarità degli autoveicoli.**

→ Il Pubblico Registro Automobilistico non è altro che l'anagrafe degli autoveicoli, è in sostanza la struttura che registra la proprietà dei veicoli con la denominazione della targa. Esiste, però, un altro archivio, e cioè quello della Motorizzazione Civile, che contiene gli stessi identici dati, oltre ad informazioni tecniche aggiuntive. Mantenere in vita il P.R.A. sarebbe come avere due anagrafi con gli stessi dati. Una cosa inutile e costosa. Eliminare il P.R.A. consente al cittadino di ricevere i servizi più velocemente e di risparmiare.

→ Perché in Italia, a differenza di quanto avviene in Europa, esiste anche il PRA, dove i veicoli, pur già registrati nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, devono essere nuovamente registrati a cura dei proprietari? La ragione risiede nella disciplina civile dei beni mobili registrati (tali finora sono state considerate le automobili), che prevede la trascrizione, fra gli altri, dei contratti di trasferimento della proprietà e costitutivi o modificativi dei diritti reali, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, per dirimere i possibili conflitti fra gli interessati al medesimo bene, secondo una complessa disciplina giuridica. Ma l'inclusione degli autoveicoli fra i beni mobili registrati appare ormai obsoleta: ormai, di fatto, quasi più nessuno iscrive ipoteche sui veicoli e quasi tutti, invece, preferiscono più moderni ed efficienti sistemi di finanziamento dell'acquisto. Con queste norme,

infatti, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni sui beni mobili registrati.

→ Oggi si pensa che il P.R.A. serva per andare a vedere di chi è la proprietà di un certo veicolo con una determinata targa. In realtà esiste un altro archivio, anche molto più ricco, che è quello della Motorizzazione (archivio nazionale veicoli sito presso il ministero dei Trasporti che contiene sia i dati sulla proprietà del veicolo, sia tutti i dati tecnici del veicolo la targa, come ad esempio l'omologazione, la potenza ecc...) che contiene gli stessi identici dati a cui accedono comuni, polizia, guardia di finanza, carabinieri ed altri, 24 ore al giorno. Il P.R.A. quindi non ha ragion d'essere: non ha alcun senso far viaggiare parallelamente due archivi con le stesse informazioni, considerati i costi e le complicazioni che ne derivano.

Nota Bene: Il regime della trascrizione dei contratti e degli atti indicati nel pubblico registro automobilistico e dell'iscrizione dei veicoli in entrambi i registri ha evidenziato, nel corso degli anni, gravissimi problemi quanto alla inammissibile durata delle procedure, alla complessità e onerosità degli adempimenti per gli interessati ed alla sostanziale inefficacia rispetto alla tutela degli interessi pubblici tutelati. L'obbligo di iscrizione e trascrizione nel pubblico registro automobilistico, infatti, non serve neppure a garantire la tutela delle parti contraenti e dei terzi visti i numerosissimi episodi di truffa a danno dei consumatori quali la ripetuta vendita del veicolo prima della trascrizione; l'intestazione di decine di veicoli a cittadini ignari, talvolta ad opera della criminalità organizzata, per dissimulare il proprio patrimonio e altri innumerevoli ulteriori inconvenienti riscontrati, ad esempio, in caso di fallimento del concessionario dopo la vendita e il pagamento del prezzo, ma prima della relativa trascrizione.

→ per tutti coloro che lavorano attualmente al P.R.A. sono previste le ordinarie modalità di mobilità. In altre parole essendo il P.R.A. un ente pubblico non economico, gli attuali dipendenti andranno a lavorare presso un ente pubblico non economico che fa parte dello stesso comparto da cui vengono, presente nel capoluogo di provincia. Si tratta quindi solo di cambiare ufficio. La mobilità, comunque, verrà avviata previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori.

→ Gli automobilisti si accorgeranno della novità quando prenderanno atto di un risparmio che si aggira intorno ai 50 euro: a questo ammonta il costo dell'immatricolazione e quello del passaggio di proprietà del veicolo. Ma se ne accorgeranno anche impiegherà la metà del tempo per avere la carta di circolazione: fino ad ora, infatti, erano due le transazioni da fare. Una per ottenere la Carta di circolazione dalla Motorizzazione; l'altra per ottenere, se pure a distanza di tempo, il Foglio complementare dal P.R.A.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI
SENZA PENALE
(decreto legge)

→ La norma tutela gli acquirenti della prima casa, prevedendo che possano richiedere l'estinzione anticipata o parziale del mutuo contratto con la banca senza pagare la penale.

→ Per i mutui che verranno stipulati dall'entrata in vigore della norma ogni clausola contraria sarà nulla di diritto.

→L'Abi e le associazioni dei consumatori definiranno i modi per riportare ad equità i contratti di mutuo già stipulati, anche mediante la soppressione delle clausole penali.

PORTABILITA' DEL MUTUO

(decreto legge)

→ la norma chiarisce la possibilità per chi ha contratto un mutuo di trasferirlo alla banca con cui stipula un nuovo contratto di finanziamento, anche mediante scrittura privata, e senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa.

IMPRESE E MESTIERI PIÙ LIBERI

ACCESSO LIBERO ALL'ATTIVITA' DI

**PARRUCCHIERE,
ESTETISTA,
PULIZIA,
DISINFEZIONE,
FACCHINAGGIO,
AUTOSCUOLA
(decreto legge)**

PER ACCEDERE

E' SUFFICIENTE FARE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'.

**SALTANO I CRITERI DELLA DISTANZA MINIMA E I PARAMETRI
NUMERICI PRESTABILITI**

→ nel caso di parrucchieri, barbieri ed estetiste restano necessari i requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

→ nel caso di imprese di pulizia, disinfezione, facchinaggio restano necessari, ove già richiesti, i requisiti di onorabilità e capacità economico finanziaria. Queste attività possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute, oltre che della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

→ nel caso delle autoscuole resta obbligatorio il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi già previsti. Le autoscuole, inoltre, sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa nuova norma gli enti locali dovranno adeguare i propri regolamenti.

GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI

(decreto legge)

**PER ESERCITARE QUESTA ATTIVITA' BASTA ATTESTARE I
REQUISITI PROFESSIONALI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI:**

SALTA LA NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE

SPARISCE L'OBBLIGO DI ESSERE RESIDENTI

STOP AD UN EVENTUALE TETTO NUMERICO

→ le attività di guida turistica e accompagnatore turistico non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza. Per fare la guida turistica o l'accompagnatore bisogna avere i requisiti professionali previsti dalle leggi regionali.

→ i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente non sono tenuti a svolgere un esame abilitante per l'esercizio dell'attività di guida turistica o culturale, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di conoscenze linguistiche.

→ entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma, le Regioni e gli Enti locali devono adeguare le disposizioni normative e regolamentari ai nuovi principi.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
(disegno di legge)

**SPARISCONO VINCOLI DISTANZA MINIMA, PARAMETRI NUMERICI
E LIMITI ALL'ABBINAMENTO OIL E NON OIL**

→ l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti. Lo scopo è quello di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore.

→ non si potrà impedire, con vincoli amministrativi, agli imprenditori di vendere prodotti e servizi ritenuti complementari in aggiunta a quelli oggetto della sua attività. Gli imprenditori possono avvalersi di questa nuova facoltà nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il fine della norma è quello di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato. Ed anche quello di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi.

Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai nuovi principi introdotti entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

*

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE D'AFFARI

(disegno di legge)

L'ACCESSO SARA' PIU' FACILE E PIU' VELOCE:

- **SPARISCE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE A RUOLI O ELENCHI, BASTA FARE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' E AVERE I REQUISITI PROFESSIONALI**

→ Le attività di intermediazione commerciale (la presenta norma riunifica in questo settore le seguenti figure professionali: l'agente di affari in mediazione; l'agente immobiliare; l'agente d'affari; l'agente e rappresentante di commercio; il mediatore marittimo; lo spedizioniere; il raccomandatario marittimo) possono essere svolte semplicemente dopo aver presentato la dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio competente per territorio e per conoscenza alla Questura, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

→ Le Camere di Commercio, verificano il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività ed iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese se svolte in forma di impresa; e, in tutti gli altri casi, nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

→ per un giovane che vuole iniziare a svolgere una di queste attività non saranno più necessarie due diverse iscrizioni: una al Ruolo professionale e una al Registro imprese delle camere di commercio

*

GAS NATURALE

(decreto legge)

PRIMO PASSO VERSO LA BORSA DEL GAS

- **PICCOLI E MEDIE IMPRESE POTRANNO COMPRARE GAS ON LINE
SENZA DOVER ANDARE OLTRE FRONTIERA**

- **CRESCONO GLI SCAMBI SUL MERCATO NAZIONALE DEL GAS
NATURALE**

→ La quota di gas naturale prodotto dai giacimenti italiani che oggi le imprese produttrici versano allo Stato (royalties) in controvalore dovranno essere cedute dai titolari delle concessioni ad altri operatori presso l'esistente mercato regolamentato già funzionante sul sito web di Snam Rete Gas. Un mercato virtuale on line cui possono accedere le imprese che hanno contratti di trasporto di gas in Italia o con chi lo produce in Italia o con chi lo importa dall'estero. La misura renderà più facile ai piccoli e medi operatori trovare gas da comprare, visto che importarlo dall'estero richiede una forza contrattuale idonea a poter stipulare contratti con i fornitori esteri e a trovare la necessaria capacità di trasporto attraverso i gasdotti dall'estero.

→ gli introiti del gas ceduto sul mercato virtuale dai titolari delle concessioni andranno allo Stato.

→ Tutti i nuovi importatori di gas in Italia dovranno offrire al mercato on line una percentuale del volume importato. Le nuove autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal ministero prevedranno tale obbligo.

→ la percentuale di gas da cedere al mercato virtuale sarà stabilita con decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

*

-
-
-

AFFIDAMENTI CONTRATTUALI

(decreto legge)

QUANDO LA REVOCA DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE INCIDONO SU RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI E' MOTIVATA DA INTERESSE PUBBLICO IL SOGGETTO PRIVATO HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO PER LE SPESE GIA' EFFETTUATE E NON AL RISARCIMENTO INTEGRALE DELL'INTERO DANNO.

• CHI È STATO DANNEGGIATO NON PUÒ CHIEDERE UN RISARCIMENTO PER LA PARTE IN CUI LUI STESSO HA CONCORSO AL DANNO INFLUENZANDO LA SCELTA SBAGLIATA DELL'AMMINISTRAZIONE.

→ con questa norma si prevede, a carico delle Amministrazioni, l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi che incide su precedenti rapporti negoziali con i privati. Si estende, quindi, anche all'attività privatistica, la previsione che contempla, in termini più generici, l'ipotesi di "revoca che comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati". Poiché la revoca consegue ad una diversa valutazione o ad una sopravvenienza che impongono una rivisitazione dell'interesse pubblico come inizialmente apprezzato, è opportuno che il potere di revocare il provvedimento sia condizionato all'obbligo di indennizzare il privato, che per effetto della revoca abbia subito un pregiudizio, anche nei casi - sempre più frequenti - di attività negoziale dell'amministrazione. Versandosi in una ipotesi di responsabilità da atto lecito, motivata in ragione dell'interesse pubblico, non si tratta di un risarcimento del danno ma di indennizzo, in relazione al quale sono dettate anche le modalità per la quantificazione riferita, sotto il profilo quantitativo, al solo danno emergente, con esclusione dei vantaggi futuri venuti meno e nel rispetto dei principi civilistici della valutazione del concorso e dell'attività svolta dall'interessato (art. 1226 c.c.).

→ l'amministrazione non è comunque tenuta, secondo gli stessi principi del codice civile applicabile ai privati, a risarcire il danno per la parte in cui la sua scelta sbagliata è stata influenzata da comportamenti dello stesso danneggiato o di altri, ad esempio mediante la presentazione di studi di fattibilità o di preventivi di lavori rivelatisi non rispondenti al vero.

-
-
-
-

-

AUTO:
(disegno di legge)

**• DIVENTA PIU' FACILE PERSONALIZZARLE
E PIU' LIBERA LA SCELTA**

**• ARRIVANO NUOVE POSSIBILITA' DI SVILUPPO PER I SETTORI
SPECIALIZZATI IN COMPONENTI DELLE AUTO FINALIZZATI AD
AUMENTARE LE PERFORMANCE, IL COMFORT E LA SICUREZZA DEL
VEICOLO**

→ per modificare le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e introdurre, quindi, componenti nuovi che non sono stati previsti dalla casa costruttrice in sede di omologazione del veicolo, non serve più il preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo (nulla osta che può essere comunque negato anche per motivi diversi da quelli tecnici e che impedisce di fatto, il più delle volte, di eseguire le modifiche). Non è più necessaria neppure la visita e la prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione civile. Tutto questo a patto che ciascun componente venga certificato da una relazione tecnica di un ente abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione; e a patto che la certificazione sia redatta sulla base di collaudi e prove effettuate in conformità delle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e venga certificato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti siano equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione del veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo.

→ con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa nuova norma saranno individuati i casi nei quali la sostituzione – fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti indicati – necessita di una verifica da effettuarsi a cura degli uffici provinciali della Motorizzazione che dovranno certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'Archivio nazionale dei veicoli solo ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.

→ con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa nuova normativa sono individuati gli enti abilitati a certificare ciascun componente. Con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà ad adeguare il testo del nuovo Codice della Strada (articolo 236 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495).

→ scattano sanzioni da euro 357,00 a euro 1.433,00 e il ritiro della patente per chiunque circoli con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle nuove norme.

*

TAV

(decreto legge)

**• SI TORNA ALLE GARE PUBBLICHE EUROPEE CHE
CONSENTIRANNO DI SCEGLIERE L'OFFERTA ECONOMICA PIU'
CONVENIENTE E DI TUTELARE L'INTERESSE PUBBLICO**

**• ENORME RISPARMIO PER LO STATO: FINORA LA
REALIZZAZIONE DELLA LINEA DELL'ALTA VELOCITÀ È COSTATA
CIRCA TRE VOLTE DI PIÙ DEI PREVENTIVI**

**• VELOCIZZAZIONE DEI TEMPI: FINORA LA REALIZZAZIONE
DELL'ALTA VELOCITÀ È DURATA MOLTO DI PIÙ DEI TEMPI
PREVENTIVATI**

→ vengono revocate le concessioni rilasciate a TAV spa dall'Ente Ferrovie dello Stato ed a RFI spa per la realizzazione di talune tratte ferroviarie (Milano-Verona; Verona-Padova; Milano-Genova; terzo Valico dei Giovi). Gli effetti delle revoche si estendono a tutti i connessi rapporti convenzionali stipulati con i general contractors tra il 1991 e il 1992. Sarà così possibile riaprire la realizzazione delle opere in esame al mercato e alla libera concorrenza, mediante l'espletamento di gare pubbliche europee, che consentiranno la scelta dell'offerta economica più conveniente, oltre che la tutela dell'interesse pubblico mediante un'adeguata vigilanza sul rispetto dei tempi e degli oneri finanziari pattuiti.

→ questa norma prende le mosse dalla riforma del 2000 che revocò le concessioni dallo Stato a Ferrovie dello Stato e da Ferrovie a TAV, che avevano a loro volta consentito di affidare a pochi grandi gruppi di imprese, i cosiddetti 'general contractors', la completa realizzazione delle tratte ferroviarie per l'alta velocità. Dopo la riforma del 2000, il governo della successiva legislatura ripristinò il sistema del general contractor. Così, segnando una anomalia tutta italiana, l'alta velocità ferroviaria è stata finora realizzata con affidamenti senza gara. Con l'attuale norma, invece, si revocano le concessioni determinando così la revoca dei contratti che derivavano dalle precedenti concessioni e si torna alle gare pubbliche europee per le ormai poche tratte ancora libere (vale a dire ancora non realizzate).

→ le imprese che hanno iniziato lavori di progettazione saranno risarciti dallo Stato sulla base del rimborso, in deroga alla normativa vigente, dei soli oneri per attività progettuali preliminari effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.

IMPRESA PIU' FACILE

Questo pacchetto di semplificazioni costituisce un completamento della proposta di legge "Capezzone" (attualmente all'esame della Camera) che si occupa solo dell'insediamento produttivo e non della fase costitutiva dell'impresa, come, invece, è il caso di queste nuove norme. Pacchetto attuale e proposta "Capezzone", quindi, si integrano.

Le misure "impresa più facile", inoltre, rendono più rapida l'attuazione dei principi alla base della proposta "Capezzone" che rinvia a successivi provvedimenti del governo

IN UN GIORNO PUO' NASCERE UNA NUOVA IMPRESA

(decreto legge)

- **UNA COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE SOSTITUISCE TUTTI GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI FINORA PREVISTI,**
- **VIENE RILASCIATA IN TEMPO REALE UNA RICEVUTA CHE DA' INSTANTANEO VIA LIBERA ALLA NUOVA ATTIVITA'**

→ gli adempimenti amministrativi di carattere nazionale previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, all'Inps, all'Inail e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva verranno sostituiti da una comunicazione unica che può essere trasmessa per via telematica o presentata direttamente al registro imprese della Camera di commercio. Verrà così rilasciata subito una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. Le amministrazioni, naturalmente, continueranno a svolgere i controlli sulle attività di impresa, ma questo non potrà più ostacolare l'avvio delle attività.

→ la stessa procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa;

→ la Camera di commercio assicurerà, gratuitamente, d'intesa con le associazioni imprenditoriali, l'aiuto necessario ai privati, considerato che, per garantire la

rapidità, le comunicazioni e gli atti amministrativi dovranno svolgersi per in via telematica.

→ entro 45 giorni i ministeri interessati definiranno la modulistica necessaria per la compilazione e la trasmissione delle domande. In ogni caso gli aspiranti imprenditori potranno utilizzare, per i sei mesi successivi a questo provvedimento, la procedura tradizionale.

IMPIANTI PRODUTTIVI

(disegno di legge)

MENO INCERTEZZE E TEMPI PIU' CELERI PER AVVIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA

(si definiscono impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni)

- si prevede che l'imprenditore può rivolgersi ad un unico ufficio (Sportello unico, dove già operativo) per ciascun comune in cui svolgere tutte le pratiche relative alla realizzazione o alla modifica di impianti.

- all'imprenditore che vuole avviare i lavori basterà presentare una "dichiarazione unica" che attesti la sussistenza dei requisiti di conformità dell'impianto. Riceverà così una ricevuta a vista dal Comune che darà il via libera ai lavori.

- la dichiarazione unica dovrà essere corredata da una certificazione di conformità rilasciata sotto la propria responsabilità da un progettista munito di idonea assicurazione per responsabilità professionali.

- la realizzazione degli impianti produttivi non potrà essere immediatamente avviata quando sussistono profili di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, dei beni culturali e del patrimonio storico-paesaggistico. Resta immutata la procedura di valutazione di impatto ambientale, quando necessaria.

- nei casi più complessi (come è il caso di impianti che richiedono varianti urbanistiche) non basta la dichiarazione unica: è prevista, infatti, la partecipazione di istituzioni e cittadini e la immediata convocazione di una conferenza dei servizi anche "on line" che concluderà i suoi lavori entro 1 mese.

- resta fermo il potere delle amministrazioni competenti di verificare la conformità degli impianti e di adottare le misure interdittive. E, per dare maggiori certezze alle imprese, tali misure potranno essere riesaminate in conferenza dei servizi su richiesta dell'interessato.

*

ALTRE MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE

(disegno di legge)

- delega in materia di enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti
- delega per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese
- procedure semplificate per il rilascio del certificato di prevenzione incendi
- semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli ascensori
- pubblicazione informatica dell'albo pretorio comunale
- abolizione di alcune certificazioni dovute alle imprese
- misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e compimento di atti telematici
- tenuta dei libri obbligatori ed elenco soci

*

SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE PER LE PICCOLE COOPERATIVE

-

(disegno di legge)

-

→ **viene eliminato l'onere di redigere il bilancio straordinario per il primo biennio successivo alla perdita della prevalenza mutualistica e l'onere economico di far certificare il bilancio.**

Oggi le società cooperative che perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente perché per due esercizi consecutivi – non rispettano le condizioni di prevalenza o modificano le clausole statutarie - sono obbligate a redigere il bilancio straordinario e hanno l'onere economico di farlo certificare.

→ **viene, inoltre, eliminato l'obbligo, per le cooperative edilizie di abitazione, di presentare al Ministro dello Sviluppo economico una comunicazione annuale sull'attività svolta: si tratta, infatti, di un 'doppione' della relazione sulla gestione che deve corredare il bilancio.**

*

**SVILUPPO DEL MERCATO FINANZIARIO E SOSTEGNO ALLA
CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE**

(disegno di legge)

- **SGRAVI FISCALI PER LE IMPRESE CHE APRONO IL PROPRIO CAPITALE AI FONDI DI PRIVATE EQUITY**
- **SGRAVI FISCALI PER AIUTARE LE IMPRESE CHE VOGLIONO QUOTARSI SUI MERCATI FINANZIARI**

→ il governo è delegato a predisporre misure per favorire l'apertura e il rafforzamento patrimoniale e manageriale delle società di capitali: sugli utili corrispondenti alla quota di capitale di nuova emissione sottoscritta da organismi di investimento collettivo le imposte saranno ridotte (l'aliquota potrà scendere dal 33 fino al 20 per cento o, in alternativa, si introdurrà una corrispondente deduzione dal reddito imponibile).

→ il governo è delegato anche ad introdurre una disciplina che preveda la deducibilità dal reddito di impresa delle spese sostenute dalle stesse aziende per la quotazione su mercati regolamentati (Borsa o Mercato Alternativo dei Capitali). Si prevede, inoltre, di introdurre un limite massimo in valore assoluto all'ammontare deducibile. Di conseguenza, risulteranno proporzionalmente più favorite le imprese minori.

*

BANCHE
NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI MASSIMO SCOPERTO
(disegno di legge)

La commissione di massimo scoperto è l'interesse che la banca applica per tenere a disposizione del cliente una determinata somma e per un tempo stabilito

→ sono nulle le clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, o comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma o che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelievo della somma da parte del correntista.

*

SCUOLA

• DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E RILANCIO ECONOMICO

(decreto legge)

→ **non più solo licei:** gli istituti tecnici professionali tornano ad essere una scuola secondaria con pari dignità rispetto ai licei e chi li frequenterà consegnerà un diploma di istruzione secondaria superiore. Viene così riconosciuto il ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese dell'istruzione tecnica e professionale.

→ **la rivoluzione dei poli tecnico professionali, almeno uno per provincia** è possibile istituire, in ciascuna provincia, i "Poli tecnico-professionali", organismi di natura consortile formati da tre componenti: 1) istituti tecnici e professionali; 2) strutture formative accreditate per il conseguimento di qualifiche (gli attuali percorsi triennali) e diplomi professionali spendibili a livello nazionale ed europeo; 3) Istituti tecnici superiori che saranno istituiti come trasformazione degli attuali Ifts (cioè percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore post secondaria non universitaria). I Poli sono finalizzati a promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. **NOTA BENE: ogni anno le imprese cercano, senza trovarli, circa 500.000 giovani che abbiano qualifiche e diplomi tecnico professionali e 80.000 super periti.**

→ **si potranno fare donazioni anche alle scuole:** si prevede il riconoscimento delle stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni fatte alle Fondazioni anche a chi faccia donazioni in favore delle istituzioni scolastiche, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Gli sgravi sono previsti per tutte le donazioni effettuate da persone fisiche, imprese e mondo dell'associazionismo no profit (Onlus). (Per questo si prevede anche un'apposita integrazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi). Questo sarà possibile già nella dichiarazione dei redditi 2008, con riferimento all'anno fiscale 2007.

RIORDINO E POTENZIAMENTO
DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

(disegno di legge)

SI PREVEDE:

- il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici e professionali, quali istituzioni appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, strutturati organicamente sul territorio attraverso collegamenti stabili con il mondo del lavoro, con la formazione professionale e con l'università e la ricerca.
- l'adozione di appositi regolamenti ministeriali per snellire il numero degli attuali indirizzi di studio degli istituti tecnici e professionali, per avere un monte ore di lezioni sostenibile dagli allievi, per prevedere più spazio per le attività di laboratorio, di tirocinio e di stage e per orientare meglio alle scelte universitarie e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
- la predisposizione di linee guida, definite con il sistema delle Regioni e delle Autonomie Locali, per realizzare raccordi organici tra i percorsi dell'istruzione tecnico-professionale e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale effettuati da idonee strutture formative e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni che rispondano ai livelli essenziali delle prestazioni e siano spendibili su tutto il territorio nazionale.
- una delega al ministro della Pubblica Istruzione, da esercitare entro 12 mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
- il potenziamento delle funzioni delle giunte esecutive delle istituzioni scolastiche con funzioni di supporto e collaborazione alle competenze della dirigenza scolastica sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria nonché in materia di

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse ottenute dalle donazioni o da altri contributi.

- la possibilità di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni, delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio.

- l'arrivo, anche nelle scuole, della possibilità di istituire un “Comitato tecnico” per monitorare e supportare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico.

- l'istituzione nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di un apposito “Fondo perequativo” con il quale il ministero potrà assegnare le risorse necessarie alle scuole che non siano state beneficiarie in maniera significativa di donazioni in loro favore per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

- il rinvio di un altro anno dell'avvio del secondo ciclo di istruzione previsto dalla riforma Moratti.

*

-

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO

(disegno di legge)

→ d'ora in avanti le imprese dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e settori, attività teatrali, musicali e di danza, saranno considerate a tutti gli effetti piccole e medie imprese, potendo così usufruire delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti per le piccole e medie imprese.

*

COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE CON REGIONI, COMUNI E PROVINCE

→ Una intesa sarà proposta in sede di Conferenza unificata per assicurare l'applicazione e il sistematico monitoraggio degli effetti delle disposizioni del 'pacchetto di misure' varate dal Governo, oltre che per valutare le possibili implementazioni sul versante della concorrenza e della tutela dei consumatori.